

Publicato il 05/06/2026

N. ____/2026 REG.PROV.COLL.
N. ____/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2026, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del giudizio di inidoneità della Commissione di Riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del ____ marzo 2026, notificato nella

medesima giornata, con il quale la ricorrente stata dichiarata “INIDONEA” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, confermando il precedente giudizio di non idoneità (verbale n. -OMISSIS- del 5.02.2026 in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato OC per la seguente diagnosi: “NISTAGMO A PICCOLE SCOSSE CON COMPONENTE ROTATIVA”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ___ giugno 2026 il dott.

Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe è stata gravata l’esclusione dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, indetto con bando del Comando Generale dell’Arma n. ___ CC di prot. del 06.06.2025, pubblicato in pari sul portale del reclutamento inpa.gov.it;

- la ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti all’esito degli accertamenti psico-fisici, per effetto dei quali le è stato attribuito il coefficiente 3 nell’apparato OC (apparato oculare/visivo) per la seguente diagnosi: “OO: NISTAGMO A PICCOLE SCOSSE CON COMPONENTE ROTATIVA” (doc. 10 ric.);

- la ricorrente ha contestato, in base ad elementi specifici, la suddetta causa di inidoneità;

Ritenuto che:

- vada disposta verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della condizione contestata,

onde acclarare l'idoneità o meno della ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

- le operazioni debbano avvenire con le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Viale Piero Gobetti, 6/A – ROMA, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture;

b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare;

c. la Commissione, acquisita la documentazione medica versata in atti dalle parti, provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata, la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi menomanti, e riferirà espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice sul codice attribuibile alla candidata e sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;

d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verifica compiuta dovrà essere, possibilmente, comunicata alla Segreteria di questa Sezione entro il 31 luglio 2026;

Ritenuto altresì, che:

la decisione sulle spese - incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo incaricato - vada differita alla conclusione della presente fase cautelare;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 23 settembre 2026, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati, e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 23 settembre 2026, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno __giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.